

**REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DEL "SERVIZIO TRASPORTO SOCIALE" DEL COMUNE DI
MONTESILVANO**

(dicembre 2015)

**TITOLO I
PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 - Definizione

- 1)** Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del "Servizio Trasporto Sociale" a carattere istituzionale e d'interesse pubblico, del Comune di Montesilvano. Il servizio, svolto con l'utilizzo di autoveicoli appositamente allestiti, è orientato a consentire la mobilità esclusivamente ai cittadini con disabilità grave in possesso della certificazione di cui alla L. 104/92 tale da rendere obiettivamente impossibile l'utilizzazione dei mezzi pubblici. Tale condizione deve risultare da confacente documentazione medica.
- 2)** Il trasporto sanitario, in quanto di competenza del servizio sanitario regionale, non è oggetto di questo Regolamento.

Art. 2 - Finalità

- 1)** Il servizio trasporto disabili rientra tra gli interventi di natura socio-assistenziale che il Comune organizza e rende disponibile al fine di consentire alle persone disabili che non sono obiettivamente in grado di utilizzare i normali mezzi pubblici e che a tal uopo non dispongono dell'ausilio della propria rete familiare, la partecipazione alle attività della vita quotidiana loro necessarie.

- 2)** Il servizio viene erogato in forma continuativa [A] o occasionale [B].

A] Il trasporto continuativo si caratterizza come servizio strutturato e programmato e comprende il trasporto presso strutture semiresidenziali socio-assistenziali pubbliche, centri di riabilitazione o centri diurni per disabili quando non di competenza e/o espletato dalle medesime strutture o dal servizio sanitario nazionale.

B] Il trasporto occasionale si caratterizza come servizio saltuario o periodico per particolari situazioni contingenti, calendarizzato settimanalmente o mensilmente e specificatamente richiesto all'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto stabilito con questo Regolamento.

Il trasporto scolastico dei disabili da e per i plessi delle scuole dell'obbligo ubicati sul territorio comunale non è disciplinato da questo Regolamento in quanto materia di competenza dei servizi scolastici comunali riferibili al diritto allo studio. Tuttavia, esso può essere trattato dal Comune di Montesilvano quale servizio di trasporto occasionale alle condizioni sopra definite, fermo restando il presupposto imprescindibile della obiettiva e certificata impossibilità di fruire del normale servizio scuolabus comunale.

Art. 3 - Area territoriale

Il servizio prevede il trasporto dell'utenza nell'ambito del territorio del Comune

di Montesilvano e di Comuni limitrofi. Si prevede, altresì, il trasporto per raggiungere strutture sanitarie ospedaliere situate nel Comune di Pescara o Comuni limitrofi, esclusivamente nell'ambito della tipologia del trasporto occasionale.

Art. 4 - Destinatari e requisiti di accesso

- 1) I destinatari del servizio trasporto disabili sono i cittadini residenti nel Comune di Montesilvano individuati sulla base dell'accertamento dell'handicap effettuato ai sensi della Legge 5 Febbraio 1992 n.104. Sono ammesse al servizio le persone in situazione di:
 - handicap permanente in condizione di gravità per minori (a partire dai tre anni) e adulti;
 - handicap permanente (anche senza condizione di gravità) per le persone ultrasessantacinquenni.
- 2) In caso di rivedibilità, si conserva il diritto al trasporto fino a nuova certificazione (L. 114/2014)
- 3) Dal servizio sono esclusi gli ospiti permanenti di strutture residenziali sia sanitarie che socio assistenziali, in quanto di competenza delle medesime strutture.
- 4) Sono altresì esclusi gli iscritti agli istituti scolastici della scuola media superiore, residenti presso centri residenziali.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE

Art. 5 - Gestione

- 1) Ai fini della puntuale ed efficiente organizzazione e gestione del servizio di trasporto sociale per disabili esso è considerato per annualità convenzionali che iniziano il 01 Ottobre di ogni anno e terminano il 30 Settembre dell'anno successivo.
- 2) Il servizio trasporto disabili può essere effettuato dal Comune di Montesilvano:
 - 2a) in forma diretta;
 - 2b) in forma indiretta mediante l'apporto di soggetti del privato sociale e del volontariato, che forniscano i necessari requisiti di competenza, affidabilità ed esperienza, secondo le forme più opportune previste dalla normativa in vigore per la gestione dei servizi;
 - 2c) in forma indiretta mediante affidamento a terzi, anche a mezzo di specifiche convenzioni con le strutture verso le quali è erogato il servizio.
- 3) A supporto del servizio possono essere eventualmente impiegati volontari del servizio civile o altro personale volontario.
- 4) Il servizio è erogato con l'utilizzo di mezzi appositamente attrezzati e idonei, in regola con le norme stabilite a presidio della circolazione stradale e deve essere garantita la disponibilità di mezzi sostitutivi aventi le stesse caratteristiche di quelle appena menzionate.
- 5) Il trasporto viene effettuato da autisti qualificati con l'ausilio, in caso di obiettiva necessità, di accompagnatori.

6) La natura propria di servizio reso al pubblico del trasporto sociale, ancorché diretto a una utenza specifica, comporta che la sua gestione - dalla fase della organizzazione a quella della effettuazione - è necessariamente ispirata a criteri generali che non possono essere derogati per soddisfare esigenze estemporanee di singoli utenti, ancorché obiettive.

Art. 6 - Domanda di ammissione

- 1) La domanda di accesso al servizio di trasporto sociale continuativo deve essere presentata dall'interessato o da un suo familiare al Comune di Montesilvano entro il 31 Agosto di ogni anno, compilando l'apposito modulo corredata dalla documentazione, di seguito indicata:
 - a) verbale di accertamento dell'handicap grave ai sensi della L. 104/92
 - b) motivata dichiarazione da parte del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, l'impossibilità di familiari o di altri conviventi di effettuare il trasporto.

La domanda nei termini suddetti deve essere ripetuta ogni anno convenzionale anche da parte degli utenti che già fruiscono del servizio. In tali casi il Comune valuterà se esimere il richiedente dal ripresentare tutta o parte della documentazione elencata nel comma 1)

 - c) attestazione ISEE del nucleo familiare del richiedente, ove previsto dal sistema tariffario adottato dalla Giunta comunale.
- 2) Per il trasporto sociale occasionale, la richiesta va presentata almeno 10 giorni prima della data di effettuazione della prestazione richiesta, salvo casi estremamente urgenti, opportunamente certificati, con l'allegazione dei documenti elencati nel precedente comma 1). Nel caso di trasporto per cure oncologiche la certificazione deve contenere l'indicazione di tempi, durata e tipologia dell'intervento prescritto;
- 3) Sia nel caso di trasporto continuativo che in quello di trasporto occasionale l'istanza di ammissione deve prevedere la conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme previste da questo Regolamento.

Per l'istruttoria delle istanze il Comune si avvarrà del competente Ufficio DisAbili.

Art.7 - Modalità di ammissione

- 1) Nel contesto delle attività istruttorie del caso, l'Ufficio DisAbili valuta le richieste verificando l'effettivo possesso dei requisiti..
- 2) L'ammissione viene disposta, su indicazione dell'Ufficio DisAbili, dal Dirigente comunale competente compatibilmente con la disponibilità di risorse umane, strumentali e finanziarie a disposizione e in coerenza con i piani organizzativi del servizio. Il Comune compirà ogni utile sforzo per garantire a tutti i richiedenti in possesso dei requisiti dei quali all'articolo 4 l'accesso e l'erogazione del servizio di trasporto sociale.
- 3) L'accoglimento o il rigetto dell'istanza di ammissione al servizio di trasporto sociale continuativo deve essere motivatamente comunicato ai mittenti entro il termine del 30 Settembre di ogni anno, unitamente - in caso di

accoglimento- alla indicazione dei tempi e delle modalità di espletamento del servizio e alla eventuale tariffa applicata.

- 4) Qualora dovesse pervenire un numero elevato di richieste rispetto a quello inizialmente previsto e/o rispetto alle risorse complessivamente intese a disposizione, si formerà una lista di attesa a cui si attingerà a completamento dei posti eventualmente rimasti liberi sui mezzi, privilegiando gli utenti con un indicatore ISEE minore.
- 5) A parità di punteggio, sarà valutata la data di presentazione dell'istanza.
- 6) Le autorizzazioni che determinano l'ammissione al servizio hanno durata commisurata alla tipologia del trasporto attivato e alla sua finalità.
- 7) Di norma il servizio di trasporto è effettuato in forma collettiva. Solo eccezionalmente e in presenza di casi particolari oggettivamente valutati di volta in volta dall'UfficioDisAbili potrà essere autorizzata la forma del trasporto individuale.
- 8) La concreta modalità di trasporto e il mezzo più idoneo per effettuarlo sono determinati esclusivamente dal gestore del servizio, sia esso il Comune di Montesilvano, siano i terzi dei quali all'articolo 5, comma 2) - punti 2b) e 2c), tuttavia fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 5.

Art. 8 - Norme

1) Per un'ottimale organizzazione ed efficiente erogazione del servizio si definiscono le seguenti norme che devono essere rispettate dagli utenti e dai loro familiari:

- la comunicazione di variazioni delle date e degli orari del trasporto o la richiesta di sospensione dello stesso devono pervenire all'Ufficio Disabili almeno tre giorni prima o, in caso di gravi motivi opportunamente specificati, entro le ore 08,00 del giorno in cui si verifica l'evento;
- la presenza di eventuali accompagnatori personali durante il trasporto dovrà essere segnalata all'ufficio e autorizzata. Il Comune stesso, su indicazione dell'Ufficio Disabili, in casi specifici, potrà richiedere l'accompagnamento dell'utente da parte di un familiare o altra persona;
- l'accettazione dell'orario del trasporto stabilito dal Responsabile comunale del servizio sulla base delle circostanze obiettive di organizzazione del servizio stesso contemperate con gli orari dei luoghi di destinazione, sarà quanto più possibile compatibile con le esigenze degli utenti;
- la dichiarazione dell'interessato o di suo familiare di manleva del Comune da ogni responsabilità per eventi non onerati da colpa grave che dovessero verificarsi durante il trasporto;
- l'eventuale pagamento della quota di partecipazione al costo del servizio.

Art.9 - Partecipazione dell'utenza al costo del servizio

- 1) A norma dell'art. 29 - comma 2 - della Legge 28 Dicembre 2001 n. 448 l'utente è tenuto a concorrere al costo del servizio.
- 2) Per nessuna ragione possono essere accettate domande di mutamento della tariffa nel corso dell'anno così come convenzionalmente definito nell'articolo 5 - comma 1).

Art.10 - Tariffa a carico dell'utenza

- 1) La tariffa a carico dell'utenza è determinata in conformità a quanto stabilito nel Piano di Zona vigente. Essa è commisurata in ragione direttamente proporzionale all' ISEE del nucleo familiare dell'utente, deve essere pagata con cadenza mensile, bimensile o trimestrale e si applica sia per il trasporto sociale continuativo che per quello occasionale. Eventuali modificazioni delle tariffe potranno essere determinate dall'Amministrazione Comunale in sede di programmazione finanziaria dell'ente, anche indipendentemente dalle previsioni del Piano di Zona.

Art. 11 - Norme di comportamento degli utenti

- 1) Gli utenti sono tenuti a mantenere durante il trasporto un comportamento corretto tra di loro, verso gli autisti e verso gli assistenti, nonché rispettoso degli automezzi e dei beni in dotazione a questi ultimi.
- 2) Gli utenti ed i loro familiari devono rispettare gli orari previsti per il trasporto, nonché comunicare, entro i termini di cui all'art.8, al Comune di Montesilvano ogni variazione dovuta a eventi imprevisti sopravvenuti (ad es. malattia del trasportato).
- 3) Gli utenti o i loro familiari devono inoltre indicare, tramite la compilazione di apposita scheda:
 - a) il nominativo di uno o più referenti autorizzati ad accogliere l'utente trasportato al termine del servizio;
 - b) l'eventuale autorizzazione a lasciare l'utente da solo - a casa - al termine del servizio;
 - c) eventuali altre destinazioni diverse dal domicilio abituale che devono essere autorizzate dal Comune.
- 4) L'utente è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di Montesilvano le eventuali variazioni del proprio stato di necessità.
- 5) Nessun rimborso è dovuto dal Comune, nel caso di impossibilità a eseguire il servizio, quantunque con mezzi e modalità alternative, dovuta a insuperabili ragioni tecniche o ad altre cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria da parte dell'utenza prima dell'esecuzione del trasporto.

Art. 12 - Dimissioni

- 1) Il Comune può disporre la dimissione dell'utente dal servizio trasporto in caso di:
 - perdita dei requisiti di accesso;
 - mancato pagamento della tariffa a carico dell'utente;
 - reiterata inosservanza delle norme di comportamento di cui ai precedenti artt. 8 e 11.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 - Opposizione

- 1) Contro il provvedimento di dimissione o non ammissione al servizio del quale al presente Regolamento, può essere presentato ricorso da parte dell'interessato/famiglia al Dirigente del Settore Amministrativo, entro il termine di 15 giorni dalla data di invio della comunicazione scritta di dimissione o non ammissione.
- 2) Il Dirigente adito, decide circa il ricorso stesso entro i successivi 15 giorni.

Art. 14 - Norme di riferimento

- 1) Il presente Regolamento si basa sulla disciplina risultante dal combinato disposto dell'art. 26 della L. 104/92 e della Legge 328/2000.

Art. 15 - Trasporto elettorale

- 1) Le norme del presente Regolamento non si applicano al trasporto dei disabili in occasione di referendum ed elezioni politiche o amministrative in quanto tale servizio è disciplinato da apposita normativa nazionale.

Art. 16 - Rinvio

- 1) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono in quanto applicabili le vigenti norme in materia stabilite delle Leggi Nazionali e Regionali, nonché quelle stabilite dai Regolamenti comunali e/o aziendali vigenti.

Art. 17 - Norma finale

- 1) L'entrata in vigore di questo Regolamento esclude automaticamente l'applicazione di ogni altra norma disciplinante la materia.

Art. 18 - Altre forme di sostegno per il trasporto disabili

1) E' previsto un rimborso spese di viaggio per soggetti portatori di handicap grave che effettuino cure riabilitative presso centri terapeutici specializzati oggettivamente impossibilitati all'utilizzo del servizio finora descritto. Il contributo viene erogato solo ed esclusivamente in caso di oggettiva e documentata impossibilità da parte dell'utente ad usufruire del servizio erogato dal Comune, laddove i centri di riabilitazione non provvedano al servizio di trasporto con mezzi propri, limitatamente alla disponibilità finanziaria dell'Ente. In caso di richieste superiori alla disponibilità economica, tutti i soggetti in possesso dei requisiti saranno collocati in graduatoria secondo l'ordine crescente del valore I.S.E.E. e si provvederà all'erogazione del contributo a partire dal primo in graduatoria fino ad esaurimento della somma a disposizione.

I soggetti che intendano beneficiare del contributo in oggetto, devono inoltrare semestralmente domanda al Comune di Montesilvano corredata dalla seguente documentazione:

- a) motivata dichiarazione da parte del richiedente che attesti, sotto la propria responsabilità, l'impossibilità di fruizione del servizio erogato dal Comune;
- b) certificazione attestante la sussistenza dell'handicap grave ai sensi della L. 104/92
- c) certificazione rilasciata dal centro di riabilitazione attestante il numero di sedute effettuate;
- d) attestazione ISEE del nucleo familiare.

Per la quantificazione della somma da rimborsare, verranno applicati i parametri fissati dalla Giunta comunale.

Norma transitoria – limitatamente al periodo 12 Ottobre/31 Dicembre 2015 il rimborso avverrà in ragione della somma appositamente stanziata in bilancio, facendo riferimento agli stessi parametri previsti per la compartecipazione al costo del trasporto da parte degli utenti di cui all'art. 10 del presente regolamento. Naturalmente gli importi massimi di rimborso giornaliero previsti saranno attribuiti a famiglie con il reddito I.S.E.E. minimo e gli importi minimi saranno attribuiti a famiglie con reddito I.S.E.E. massimo.